



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 24/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 22 gennaio 2013, n. 25

OCM Vino - Campagna 2012/2013. Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. Reg. (CE) n. 1234/07, modificato con Reg. (CE) n. 491/09 e Reg. (CE) n. 555/08. Decreto Dipartimentale n. 3905 del 28/06/2012. Modifica ed integrazione alla D.D.S. n. 8 del 15/01/2013 e proroga termini presentazione domande di aiuto.

Il giorno 22 gennaio 2013 in Bari, nella Sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, Lungomare Nazario Sauro n. 47

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della LR. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa, Sig.ra Porza Di Bari, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Reg. (CE) n.1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 ed in particolare all’articolo 103 octodecies che prevede, tra l’altro, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

VISTO il Reg. (CE) n.555 della Commissione del 28 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno vitivinicolo, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010, che ha stabilito disposizioni applicative del suddetto D. Lgs. n. 61/2010, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il D.M. 8 agosto 2008 n.2553, concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

VISTO il D.M. 13 ottobre 2011 n.6822, che modifica il comma 5 e il comma 8 dell'art.8, del D.M. 8 agosto 2008, n.2553;

VISTE le Circolari AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e ACIU 2010.32 del 15 gennaio 2010 di Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;

VISTO il Decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3905 del 28/06/2012 che ha assegnato alla Regione Puglia le risorse finanziarie per la campagna 2012/2013 per l'attuazione del Programma Nazionale di Sostegno;

VISTA la Circolare AGEA Organismo Pagatore n. 40 prot. UMU.2012.1469 del 30 ottobre 2012 che fornisce le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2012/2013;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n.8 del 15/01/2013, pubblicata sul BURP n.9 del 17/01/2013, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - campagna 2012/2013;

VISTA la Circolare Agea Coordinamento n. ACIU.2013.048 del 17/01/2013 con la quale si modifica, per il solo anno 2013, il termine di presentazione delle domande indicato nella Circolare Agea Coordinamento ACIU.2010.32 del 15 gennaio 2010;

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori valutazioni, si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni ai paragrafi 13 e 14 delle disposizioni regionali riportate nell'allegato A alla DDS n.8 del 15/01/2013, pubblicata sul BURP n.9 del 17/01/2013;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- sostituire integralmente i paragrafi 13 e 14 delle disposizioni regionali riportate nell'allegato A alla DDS n.8 del 15/01/2013, pubblicata sul BURP n.9 del 17/01/2013, come di seguito specificato:

13. FORMULAZIONE GRADUATORIA REGIONALE E AMMISSIBILITÀ ALL'ISTRUTTORIA

La graduatoria regionale verrà formulata con riferimento a quanto dichiarato dal richiedente nella

domanda di aiuto in merito ai punteggi di cui al punto 12 delle presenti disposizioni, previo espletamento da parte degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura dei seguenti controlli:

- ricezione del plico chiuso conformemente alle modalità previste al precedente punto 10 entro i termini stabiliti dalle disposizioni regionali,
- rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN entro i termini stabiliti dalle disposizioni regionali.

L'esito negativo dei suddetti controlli comporta la non inclusione della domanda nella graduatoria regionale, con comunicazione della relativa motivazione al titolare della domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, a mezzo di raccomandata A/R.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso entro i termini consentiti.

Con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura sarà approvata la graduatoria regionale e la pubblicazione sul BURP avrà valore di comunicazione ai titolari delle domande di aiuto dell'inserimento in graduatoria, del punteggio e della relativa posizione conseguita.

Nel medesimo provvedimento saranno individuate, nel rispetto della graduatoria e in relazione alle risorse finanziarie attribuite per l'attuazione della misura, le domande di aiuto da ammettere all'istruttoria che comprende la ricevibilità delle domande e l'istruttoria tecnico-amministrativa.

14. ISTRUTTORIA

14.1 Ricevibilità della domanda di aiuto

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura effettuano in base alle istruzioni operative di AGEA OP i controlli di ricevibilità per le domande di aiuto utilmente inserite in graduatoria e ammesse alla stessa così come stabilito al punto 13. In particolare accertano:

- la ricezione della copia cartacea della domanda entro i termini stabiliti;
- la regolare sottoscrizione della stessa da parte del richiedente;
- la presenza a corredo della domanda di aiuto della documentazione riportata allo specifico punto 11.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Le domande ricevibili sono ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, si comunicherà ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata A/R con la relativa motivazione e si procederà, con l'aggiornamento della graduatoria pubblicata sul BURP, all'esclusione della domanda dalla stessa.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso entro i termini consentiti.

14.2 Ammissibilità: controllo tecnico - amministrativo

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura effettuano le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili.

Tali verifiche riguardano la corretta attribuzione degli specifici punteggi dichiarati nella domanda di aiuto, l'esame di merito della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di accesso ai benefici.

In caso di non conformità dei punteggi dichiarati in domanda si procederà alla decurtazione dei punteggi non correttamente dichiarati e alla rideterminazione del punteggio complessivo. Conseguentemente la domanda, in sede di aggiornamento della graduatoria, sarà ricollocata nella stessa in base all'effettivo punteggio conseguito a seguito delle verifiche. Tale circostanza potrà determinare l'esclusione della domanda dall'istruttoria tecnico - amministrativa.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa la domanda sarà esclusa dalla

graduatoria previa comunicazione ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata A/R con la relativa motivazione.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso ovvero controdeduzioni entro i termini consentiti.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio, in questa fase potranno richiedere eventuali chiarimenti e documentazione integrativa, in aggiunta a quella prevista dalle presenti disposizioni, qualora ritenuta utile per la corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Qualora si rilevasse la necessità di modificare i dati della domanda di aiuto, gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura invitano il richiedente medesimo a presentare una domanda di rettifica.

In tal caso, al fine del rispetto del termine di comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto, nell'invito inoltrato al richiedente l'ente istruttore indica, altresì, la data ultima entro la quale detta domanda di rettifica deve essere presentata.

Qualora si ravvisasse la necessità di un controllo in loco, gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura provvederanno all'effettuazione ai fini della definizione dell'istruttoria.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura selezionano con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari al 5% delle domande per i quali sono tenuti ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati.

14.2 Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA effettua il controllo dei vigneti da ristrutturare mediante fotointerpretazione sul 100% della aziende. L'OP AGEA estrae, entro il termine fissato nelle proprie circolari annuali di attuazione, un campione, pari al 5% delle domande per Regione, per il quale effettua la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento e, se diversi per collocazione da quelli originari, dei luoghi ove i nuovi impianti verranno realizzati. La verifica in loco, da completare entro il termine stabilito da OP AGEA, è documentata da apposito verbale di controllo, il cui esito viene registrato sul portale SIAN ai fini della conclusione dell'istruttoria di ammissibilità da parte della Regione.

Le domande di aiuto che avranno superato positivamente tutte le verifiche innanzi dette conseguiranno esito favorevole per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

- confermare quanto altro stabilito dalle disposizioni regionali riportate nell'allegato A alla DDS n.8 del 15/01/2013, pubblicata sul BURP n.9 del 17/01/2013;
- stabilire che il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di aiuto, fissato per la campagna 2012/2013 al 30 gennaio 2013 dalla Circolare AGEA Organismo Pagatore n.40 del 30/10/2012 e dalla DDS n.8 del 15/01/2013, è prorogato alle ore 24,00 del giorno 28 febbraio 2013;
- stabilire che copia cartacea della domanda di aiuto, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione prevista dalle presenti disposizioni regionali, deve pervenire in plico chiuso alla Regione Puglia presso il protocollo dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 marzo 2013;
- incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea
 - AGEA Organismo Pagatore;
 - Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile di P.O.

Sig.ra Porzia Di Bari

Il Dirigente dell'Ufficio

Dott. Domenico Campanile

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di sostituire integralmente i paragrafi 13 e 14 delle disposizioni regionali riportate nell'allegato A alla DDS n.8 del 15/01/2013, come di seguito specificato:

13. FORMULAZIONE GRADUATORIA REGIONALE E AMMISSIBILITÀ ALL'ISTRUTTORIA

La graduatoria regionale verrà formulata con riferimento a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto in merito ai punteggi di cui al punto 12 delle presenti disposizioni, previo espletamento da parte degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura dei seguenti controlli:

- ricezione del plico chiuso conformemente alle modalità previste al precedente punto 10 entro i termini stabiliti dalle disposizioni regionali,
- rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN entro i termini stabiliti dalle disposizioni regionali.

L'esito negativo dei suddetti controlli comporta la non inclusione della domanda nella graduatoria regionale, con comunicazione della relativa motivazione al titolare della domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, a mezzo di raccomandata A/R.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso entro i termini consentiti.

Con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura sarà approvata la graduatoria

regionale e la pubblicazione sul BURP avrà valore di comunicazione ai titolari delle domande di aiuto dell'inserimento in graduatoria, del punteggio e della relativa posizione conseguita.

Nel medesimo provvedimento saranno individuate, nel rispetto della graduatoria e in relazione alle risorse finanziarie attribuite per l'attuazione della misura, le domande di aiuto da ammettere all'istruttoria che comprende la ricevibilità delle domande e l'istruttoria tecnico-amministrativa.

14. ISTRUTTORIA

14.1 Ricevibilità della domanda di aiuto

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura effettuano in base alle istruzioni operative di AGEA OP i controlli di ricevibilità per le domande di aiuto utilmente inserite in graduatoria e ammesse alla stessa così come stabilito al punto 13. In particolare accertano:

- la ricezione della copia cartacea della domanda entro i termini stabiliti;
- la regolare sottoscrizione della stessa da parte del richiedente;
- la presenza a corredo della domanda di aiuto della documentazione riportata allo specifico punto 11.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Le domande ricevibili sono ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, si comunicherà ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata A/R con la relativa motivazione e si procederà, con l'aggiornamento della graduatoria pubblicata sul BURP, all'esclusione della domanda dalla stessa.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso entro i termini consentiti.

14.2 Ammissibilità: controllo tecnico - amministrativo

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura effettuano le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili.

Tali verifiche riguardano la corretta attribuzione degli specifici punteggi dichiarati nella domanda di aiuto, l'esame di merito della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di accesso ai benefici.

In caso di non conformità dei punteggi dichiarati in domanda si procederà alla decurtazione dei punteggi non correttamente dichiarati e alla rideterminazione del punteggio complessivo. Conseguentemente la domanda, in sede di aggiornamento della graduatoria, sarà ricollocata nella stessa in base all'effettivo punteggio conseguito a seguito delle verifiche. Tale circostanza potrà determinare l'esclusione della domanda dall'istruttoria tecnico - amministrativa.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa la domanda sarà esclusa dalla graduatoria previa comunicazione ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata A/R con la relativa motivazione.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso ovvero controdeduzioni entro i termini consentiti.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio, in questa fase potranno richiedere eventuali chiarimenti e documentazione integrativa, in aggiunta a quella prevista dalle presenti disposizioni, qualora ritenuta utile per la corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Qualora si rilevasse la necessità di modificare i dati della domanda di aiuto, gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura invitano il richiedente medesimo a presentare una domanda di rettifica.

In tal caso, al fine del rispetto del termine di comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto, nell'invito inoltrato al richiedente l'ente istruttore indica, altresì, la data ultima entro la

quale detta domanda di rettifica deve essere presentata.

Qualora si ravvisasse la necessità di un controllo in loco, gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura provvederanno all'effettuazione ai fini della definizione dell'istruttoria.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura selezionano con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari al 5% delle domande per i quali sono tenuti ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati.

14.2 Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA effettua il controllo dei vigneti da ristrutturare mediante fotointerpretazione sul 100% della aziende. L'OP AGEA estrae, entro il termine fissato nelle proprie circolari annuali di attuazione, un campione, pari al 5% delle domande per Regione, per il quale effettua la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento e, se diversi per collocazione da quelli originari, dei luoghi ove i nuovi impianti verranno realizzati. La verifica in loco, da completare entro il termine stabilito da OP AGEA, è documentata da apposito verbale di controllo, il cui esito viene registrato sul portale SIAN ai fini della conclusione dell'istruttoria di ammissibilità da parte della Regione.

Le domande di aiuto che avranno superato positivamente tutte le verifiche innanzi dette conseguiranno esito favorevole per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

- di confermare quanto altro stabilito dalle disposizioni regionali riportate nell'allegato A alla DDS n.8 del 15/01/2013, pubblicata sul BURP n.9 del 17/01/2013;
- di stabilire che il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di aiuto, fissato per la campagna 2012/2013 al 30 gennaio 2013 dalla Circolare AGEA Organismo Pagatore n.40 del 30/10/2012 e dalla DDS n.8 del 15/01/2013, è prorogato alle ore 24,00 del giorno 28 febbraio 2013;
- di stabilire che copia cartacea della domanda di aiuto, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione prevista dalle presenti disposizioni regionali, deve pervenire in plico chiuso alla Regione Puglia presso il protocollo dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 marzo 2013;
- di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea
 - AGEA Organismo Pagatore;
 - Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- e) il presente atto, composto da n° 7 facciate, timbrate e vidimate è adottato in originale.

f) non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia
